



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V
Personale ATA

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c. MEF - Ragioneria Generale dello Stato
 rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Ricostruzione di carriera dei DSGA – deliberazione Corte dei Conti-Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Adunanza Generale - n. SCCLEG/17/2015/SUCC.

Pervengono alcuni quesiti dalle istituzioni scolastiche sull'applicazione della deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Adunanza Generale - n. SCCLEG/17/2015/SUCCLEG relativa alla ricostruzione di carriera dei DSGA. Al riguardo si precisa quanto segue.

Con nota prot. n. 23955 del 04/08/2015 è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti n. SCCLEG/17/2015/SUCC. ed è stato previsto che gli Uffici scolastici regionali dessero massima diffusione alla delibera, affinché le istituzioni scolastiche potessero conformarsi al principio in essa contenuto nell'adozione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera.

Nel merito, infatti, la Corte dei Conti, chiamata a pronunciarsi, in Adunanza Generale, sulla legittimità di alcuni decreti di ricostruzione di carriera, di personale transitato dalla qualifica di "responsabile amministrativo" a quella di "Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi", ha espressamente stabilito il principio che:

"L'inquadramento dei soggetti transitati dalla qualifica di "responsabile amministrativo" a quella di "direttore dei servizi generali e amministrativi" ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.05.1999, Comparto scuola, continua a trovare la sua disciplina nell'articolo 8 del CCNL 15.03.2001 (metodo della c.d. temporizzazione), restando conseguentemente escluso per tali dipendenti il riconoscimento dell'intera pregressa anzianità di servizio". Il Collegio, infatti, "non ritiene logicamente sostenibile che l'art. 142 del CCNL 2003, nel "far salva" dall'abrogazione la norma di legge sul riconoscimento dell'anzianità pregressa, abbia inteso abrogare, anche per il pregresso, il metodo della temporizzazione".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V
Personale ATA

Quindi, alla luce delle considerazioni esposte nella delibera, si chiedono rassicurazioni agli UU.SS.RR. sull'aver fornito ai dirigenti scolastici le indicazioni necessarie affinché siano adottati provvedimenti di ricostruzione di carriera conformi al principio affermato dalla Corte dei Conti; in conseguenza del quale il meccanismo della temporizzazione e, dunque, l'art. 8 CCNL 2001, dovrà essere necessariamente applicato a tutti coloro che hanno avuto accesso dal profilo di responsabile amministrativo al profilo di D.S.G.A., per mezzo della frequenza di corso di formazione, senza aver espletato la procedura concorsuale ordinaria per esami e titoli prevista dal CCNL 1999, e a prescindere dall'anno in cui si è verificato il passaggio e, quindi, anche successivamente alla data del 24 luglio 2003.

La presente nota viene trasmessa anche al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, cui la delibera è stata già notificata dalla Corte dei Conti, affinché possa dare indicazioni connesse alle implicazioni finanziarie legate a provvedimenti di ricostruzione di carriera non in linea con il criterio della temporizzazione.

IL DIRIGENTE
Giacomo Moliterno